

In risposta ad istanza di interpello, dove un contribuente chiedeva in riferimento a resi c/ lavoro (prestazioni di servizi) di poter “emettere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente riportando nel campo data, della sezione dati generali del file fattura elettronica, la data di fine mese”, (questione totalmente irrilevante in quanto prestazione di servizi con possibilità di emettere fattura sino alla data di effettivo pagamento senza alcun termine perentorio) l’Agenzia delle Entrate citando e chiarendo definitivamente quanto espresso dalla circolare 14/E 2019, ha fornito ulteriori elementi ed indirizzi in tema di emissione e compilazione delle fatture elettroniche, confermando quanto già comunicato correttamente dallo studio con circolare n. 26/2019.

E’ stato ribadito che:

- *“La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”* (elemento già certo ed assodato in base a precedenti chiarimenti)
- *«è possibile assumere che **la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione**»;* (questione irrilevante visto che la data della fattura è una sola)
- *«**la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione**»* (per la fattura immediata), ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso del decreto IVA *«La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6»* – **per la trasmissione del file della fattura elettronica allo Sdl.**

Per quanto riguarda invece la data della fattura differita (cioè della fattura emessa a fronte di una o più cessioni di beni documentati da DDT citati in fattura) l’Agenzia concede la possibilità di indicare alternativamente:

- **la data dell’ultima operazione**, coincidente di fatto con la data dell’ultimo DDT, oppure

- **la data di fine mese (ultimo giorno del mese)** - rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.

Ad esempio, **a fronte di più cessioni** effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo **“data documento”**, a seconda dei casi, può essere indicato:

- a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdl (“data emissione”) ipotesi da non considerare per questioni di pratica attuabilità con i sistemi gestionali);
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E 2019, preferibilmente *«la data dell’ultima operazione»* (quindi nell’esempio formulato sarebbe il 28 settembre 2019);
- c) la data di fine mese (30/09/2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo Sdl entro il 15 ottobre 2019.

In riferimento **alle prestazioni di servizi (come evidenziato in premessa)** la risposta dell’AdE per il caso prospettato dispone che **non è esatto parlare di fatturazione differita**, bensì si è in presenza di una **fattura che documenta più prestazioni rese nel mese**, il cui momento impositivo (*ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile*) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del *file*.

Riprendendo l’esempio proposto dall’istante, si ha quindi:

- 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno 30 settembre 2019, con invio allo Sdl entro i dodici giorni successivi.

La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione del mese di settembre 2019.



Se la fattura venisse emessa in una data diversa, rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento. Così, riprendendo l'esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di ottobre 2019 in quanto si tratta di prestazioni di servizi per le quali la data di consegna indicata nel DDT non determina alcun obbligo in termini di liquidazione dell'IVA indicata in fattura).

Riassumendo la risposta n. 389/2019, riprendendo l'esempio della circolare n. 14/2019 chiarisce che:
- a fronte di più **cessioni** nello stesso mese con DDT è possibile indicare la data dell'**ultimo giorno del mese**, invece della data dell'ultimo DDT;

- la liquidazione dell'IVA rimane comunque legata al momento di effettuazione delle operazioni (mese di consegna risultante dai DDT);

- per le prestazioni di servizi, anche se a fine mese viene emesso un unico documento per tutte le **prestazioni** rese nel periodo, tale fattura **non può comunque considerarsi "differita"** poiché **trattandosi di prestazione di servizi ordinaria si considera effettuata solo "all'atto del pagamento del corrispettivo"** o quando sia **emessa fattura** in anticipo (art. 6 del DPR 633/72);

- nell'ipotesi in cui queste prestazioni siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, in assenza di pagamento, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo "Data", la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre;

- se, invece, sempre in assenza di pagamento, venisse indicata la data del 1° ottobre, tale risulterebbe essere il momento di effettuazione "anticipata" delle prestazioni e la relativa imposta confluirebbe nella liquidazione di ottobre;

- ai fini dell'esigibilità dell'IVA rileva la data indicata nel documento ed in entrambi i casi, saranno comunque concessi dodici giorni per la trasmissione del documento;

- per le fatture immediate valgono i 12 giorni per la trasmissione come sopra.

Si ricordano di seguito le sanzioni per tardivo invio fatture:

- in caso di fattura emessa con **modalità diversa da quella elettronica**, la fattura si intende non emessa, per cui si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997;
- in caso di **ritardata emissione** della fattura la **sanzione ordinaria è applicata nella misura fissa da € 250,00 a € 2.000,00** quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, diversamente la sanzione è **dal 90 al 180% dell'Iva**, resta comunque applicabile l'istituto del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte (peraltro, nella maggior parte dei casi non conveniente);
- sino al 30 giugno 2019 la **disapplicazione/riduzione** delle sanzioni era applicabile nei confronti di **tutti i contribuenti**, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell'imposta (su base mensile o trimestrale);
- è stata estesa la **riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019** per i soggetti che liquidano l'imposta **su base mensile** e si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno;
- pertanto, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell'80%, ai contribuenti che **entro il 16 novembre** dovessero fatturare:
 - le operazioni del secondo trimestre 2019 (*se trimestrali*);
 - le operazioni di settembre 2019 (*se mensili*).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani